



Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili

(Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 1° novembre 2017¹ sulla promozione dell'energia è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 8

Abrogato

Art. 16 cpv. 4

⁴ Il premio per l'immissione in rete si riduce, per i gestori di impianti che sono assoggettati all'imposta secondo gli articoli 10–13 della legge del 12 giugno 2009² sull'IVA (LIVA), del fattore dell'aliquota normale applicabile secondo l'articolo 25 capoverso 1 LIVA arrotondato alla quarta cifra decimale. Il fattore è calcolato come segue:

$$\text{fattore} = \frac{\text{aliquota normale}}{100 \% + \text{aliquota normale}}$$

Art. 30 cpv. 2

² Un'uscita dal sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità è possibile in ogni momento, rispettando un termine di disdetta di un mese, per la fine di un trimestre.

¹ RS 730.03

² RS 641.20

Art. 31 cpv. 2

² Se un gestore ha già partecipato con una parte del suo impianto fotovoltaico al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità, egli non può chiedere una remunerazione unica per quella parte dell'impianto.

Art. 46d cpv. 1

¹ L'impianto deve essere messo in esercizio al più tardi 24 mesi dopo che il rilascio dell'aggiudicazione è passato in giudicato.

Art. 46h lett. i–n

In merito alle aste per la remunerazione unica l'organo d'esecuzione pubblica i seguenti dati:

- i. il valore dell'offerta più bassa e il valore dell'offerta più alta, in franchi per kW;
- j. il valore di aggiudicazione medio ponderato in rapporto al quantitativo, in franchi per kW;
- k. il valore dell'offerta più bassa e il valore dell'offerta più alta per la quale è stata rilasciata un'aggiudicazione, in franchi per kW;
- l. la più bassa e la più alta potenza offerta, in kW;
- m. la più bassa e la più alta potenza offerta per la quale è stata rilasciata un'aggiudicazione, in kW;
- n. la potenza media per la quale è stata rilasciata un'aggiudicazione, in kW.

Art. 46k cpv. 1

¹ Con la potenza della parte dell'impianto messa in esercizio e allacciata alla rete elettrica entro il 31 dicembre 2025 deve essere possibile raggiungere una produzione annua di almeno il 10 per cento della produzione attesa dell'intero impianto previsto o almeno 10 GWh di energia elettrica all'anno.

Art. 46p^{bis} Conseguenze del mancato rispetto dei requisiti per il diritto

¹ Se al momento della notifica della produzione netta i requisiti per il diritto di cui all'articolo 71a capoverso 2 LEno non sono soddisfatti, la garanzia di principio viene revocata.

² Se per il mancato rispetto dei requisiti per il diritto vi sono ragioni non imputabili al gestore, su richiesta l'UFE può adeguare il periodo di riferimento di cui all'articolo 46o capoverso 1 per la determinazione della produzione netta.

³ Se i requisiti per il diritto non vengono rispettati neanche adeguando il periodo di riferimento, la garanzia di principio viene revocata.

Art. 63 cpv. 3

³ Il richiedente deve presentare all'UFE il calcolo attuale della redditività aziendale per il progetto.

Art. 83 cpv. 3

³ L'UFE mette a disposizione le basi e i formulari necessari per il calcolo dei costi scoperti.

Art. 87m cpv. 3

³ L'UFE mette a disposizione le basi e i formulari necessari per il calcolo dei costi scoperti.

Art. 87^{ter} cpv. 3

³ L'UFE mette a disposizione le basi e i formulari necessari per il calcolo dei costi scoperti.

Art. 96b cpv. 4

⁴ Il contributo alle spese d'esercizio si riduce, per i gestori di impianti che sono assoggettati all'imposta secondo gli articoli 10–13 LIVA³, del fattore di cui all'articolo 16 capoverso 4.

II

Gli allegati 2.1, 2.2 e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato 2.1
(art. 7, 38, 41–43, 45 e 46d)

Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici

N. 2.8

2.8 Per gli impianti integrati che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2023, valgono i seguenti importi:

	Classe di potenza	1.1.2023–31.03.2024	Dall'1.4.2024
Contributo di base (fr.)	2–5 kW	200	0
	>5 kW	0	0
Contributo legato alla potenza (fr./kW)	po-< 30 kW	440	420
	30–<100 kW	330	330

N. 2.9

2.9 Per gli impianti annessi e isolati che sono stati messi in esercizio a partire dal 1° gennaio 2023, valgono i seguenti importi:

	Classe di potenza	1.1.2023–31.03.2024	Dall'1.4.2024
Contributo di base (fr.)	2–5 kW	200	0
	>5 kW	0	0
Contributo legato alla potenza (fr./kW)	po-< 30 kW	400	380
	30–<100 kW	300	300
	≥100 kW	270	270

N. 6

«Convertitore» è sostituito con «Inverter».

Allegato 2.2
(Art. 53 e 61)

Contributi d'investimento per gli impianti idroelettrici

N. 3, frase introduttiva

Il calcolo della redditività si basa sul seguente periodo di utilizzazione dei singoli elementi costituenti dell'impianto:

Allegato 4
(Art. 46t, 63, 83, 87m e 87z^{ter})

Calcolo dei costi scoperti

N. 2

2 Calcolo per gli impianti idroelettrici

- 2.1 Nel calcolo della redditività aziendale il costo medio ponderato del capitale può derogare dal tasso d'interesse calcolatorio di cui all'allegato 3.
- 2.2 Per gli impianti idroelettrici, in aggiunta al numero 1.2 sono computabili i deflussi di denaro seguenti:
 - a) i costi per l'energia che le eventuali pompe d'alimentazione necessitano, ai prezzi di mercato;
 - b) i costi legati alla sostituzione dell'accumulo di acqua;
 - c) i canoni per i diritti d'acqua;
 - d) le imposte dirette.
- 2.3 Se l'impianto idroelettrico necessita di una concessione, i deflussi di denaro computabili vanno considerati per il periodo di concessione restante.
- 2.4 Gli afflussi di denaro da computare si calcolano sulla scorta dei valori attesi dello scenario dei prezzi e del volume d'acqua per il progetto sulla base di un scenario dei prezzi medio e un volume d'acqua medio nonché ulteriori ricavi.
- 2.5. Le ipotesi formulate nel calcolo della redditività devono essere motivate e attestate dal richiedente.